

**LEGGE REGIONALE 21 LUGLIO 1991, N. 13**

**Estensione di benefici previsti in favore dei combattenti e  
reduci ai trentini che hanno prestato servizio di guerra  
nelle forze armate tedesche<sup>1 2</sup>**

**Art. 1**

1. In attesa che una legge statale intervenga a disporre l'estensione delle provvidenze contemplate dalla legge 2 aprile 1958, n. 364 ai soggetti individuati nell'articolo 2 della presente legge, la Regione Trentino-Alto Adige integra i trattamenti previdenziali secondo quanto previsto dagli articoli seguenti.

**Art. 2<sup>3</sup>**

1. La Regione Trentino-Alto Adige assume a proprio carico l'onere finanziario necessario ad assicurare l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, con la decorrenza prevista dall'articolo 3 della presente legge, a persone residenti in Provincia di Trento, le quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, purché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, e purché non godano degli stessi benefici ad altro titolo.

---

<sup>1</sup> In B.U. 30 luglio 1991, n. 33.

<sup>2</sup> Si veda il D.P.G.R. 21 novembre 1993, n. 19/L (regolamento di attuazione della presente legge).

<sup>3</sup> Si veda anche la l.r. n. 4/1994.

2. Per l'erogazione dei trattamenti di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, degli istituti, enti ed organizzazioni disciplinati con legge dello Stato che corrispondono benefici a favore dei combattenti e reduci.

3. L'utilizzazione degli istituti, enti ed organizzazioni previsti al comma 2 è disciplinata attraverso apposite convenzioni, le quali potranno altresì prevedere la messa a disposizione di personale regionale a favore degli enti stessi, per l'attuazione delle finalità previste dalla presente legge.

4. L'attuazione della presente legge verrà disciplinata da apposito regolamento, approvato dalla Giunta regionale, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

### **Art. 3**

1. L'applicazione della maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti, di cui all'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, avviene a favore dei soggetti indicati nell'articolo 2 con decorrenza dal 1° gennaio 1991.

### **Art. 4**

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge viene valutato in Lire 1.560 milioni in ragione d'anno, a decorrere dall'esercizio 1991.

2. Alla copertura dell'onere di Lire 1.560 milioni gravante sull'esercizio 1991 si provvede mediante prelevamento di importo analogo dal fondo iscritto al capitolo n. 670 dello stato

---

---

di previsione della spesa per l'esercizio medesimo ed istituzione di apposito capitolo con la seguente denominazione: «Spese derivanti dalla concessione, ai residenti in Provincia di Trento che abbiano prestato servizio nelle Forze Armate tedesche, dei benefici previsti dalla normativa statale a favore dei combattenti e reduci».

3. A partire dall'esercizio finanziario 1992 lo stanziamento sarà fissato con legge di bilancio, nei limiti previsti dall'articolo 9 ed ai sensi dell'articolo 24 del Testo Unico delle leggi regionali concernenti norme sulla contabilità generale della Regione, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 giugno 1985, n. 2/L.

